

COMUNE DI MALAGNINO
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI BENEMERENZE CIVICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 40 del 23.11.2007

Esecutivo dal 27.12.2007

Art. 1

In conformità alle finalità ed ai principi enunciati nell'art. 2 del vigente Statuto comunale, il Comune di Malagnino, nell'intento di concorrere al miglioramento della propria Comunità, sotto il profilo sociale e morale, ritiene opportuno segnalare alla pubblica considerazione l'impegno di tutti coloro che, con opere e azioni, si siano distinti nel campo letterario, sociale, scientifico, culturale, economico, artistico e sportivo.

Inoltre, ritiene doveroso portare all'attenzione della Comunità locale, affinché siano presentati ad esempio, coloro i quali si siano distinti per la loro attenzione agli altri o per atti di coraggio e di abnegazione civica; abbiano, cioè, in qualche modo, giovato alla comunità attraverso le loro opere.

Art. 2

Allo scopo, sono istituiti i seguenti speciali riconoscimenti, destinati a premiare le persone e gli Enti che si siano particolarmente distinti nei campi e nelle attività di cui all'articolo precedente:

- **spilla d'oro** per le persone fisiche;
- **attestato di civica benemerenzza** per gli Enti od Associazioni.

E' altresì previsto, per casi eccezionali e per i non residenti nel territorio comunale, la concessione della cittadinanza onoraria.

E' anche possibile assegnare una medaglia o una targa di ringraziamento alle persone, agli Enti ed alle Associazioni che abbiano concretamente contribuito all'incremento del patrimonio comunale, anche tramite lasciti e/o donazioni.

Art. 3

Le proposte di concessione sono inoltrate da singoli cittadini, dai membri della Giunta e del Consiglio Comunale, dalle Istituzioni, Associazioni ed Enti presenti sul territorio.

La segnalazione deve essere accompagnata da:

- una breve biografia della persona o dell'Ente segnalato;
- una relazione documentata ed esauriente, che costituisce il motivo dell'assegnazione della benemerenzza.

Art. 4

Le civiche benemerenzze sono conferite, solennemente in occasione della festa della Repubblica Italiana, a scadenza biennale, e verranno iscritte, con un numero progressivo, su un apposito "Albo d'oro" dei Benemeriti.

La concessione delle civiche benemerenzze è deliberata dalla Giunta Comunale. Le relative proposte, corredate dai necessari elementi informativi, di cui al precedente art. 3, devono pervenire all'Amministrazione comunale entro il 31 marzo dell'anno di premiazione.

Art. 5

A tale scopo è istituita una specifica commissione, cui compete l'esame e la verifica dei requisiti fissati negli artt. 1 e 3. La commissione per ogni segnalazione deve redigere una relazione che valuti

nel merito la congruità delle motivazioni che hanno determinato la segnalazione ed esprimere una propria autonoma valutazione di merito sulla proposta di concessione alla persona o all'Ente da scegliere. La decisione ultima sull'assegnazione della benemerenzza spetta alla Giunta Comunale, che può scegliere tra le proposte giudicate meritorie dalla commissione.

La commissione è composta da:

- Sindaco o suo delegato (Presidente senza diritto di voto);
- n. 3 persone di cui n. 2 designate dalla maggioranza consiliare e n. 1 dall'opposizione.

La commissione è formalmente nominata con atto del Sindaco ed è convocata e presieduta dal Sindaco o dal suo delegato.

La commissione si riunisce entro il 15 aprile dell'anno della premiazione per esaminare e valutare le proposte pervenute; entro il 30 aprile successivo deve essere adottata la deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 6

Le spille d'oro sono consegnate dal Sindaco unitamente ad un documento dallo stesso sottoscritto, recante il numero progressivo corrispondente a quello riportato sull'Albo d'oro dei benemeriti, oltre la sintesi della motivazione che ha determinato la scelta.

L'attestato di benemerenzza, recante il numero progressivo riportato sull'Albo dei benemeriti, oltre la sintesi della motivazione, è sottoscritto dal Sindaco cui spetta anche la consegna.

Art. 7

L'insignito della benemerenzza che se ne renda indegno, incorre nella perdita della stessa. Il provvedimento di revoca è adottato dalla Giunta Comunale, su proposta motivata del Sindaco.

Art. 8

Per gli ex amministratori il riconoscimento della benemerenzza non deve essere collegato esclusivamente all'impegno politico ed amministrativo svolto a favore della comunità.